

Elios Previdenza 2007

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Prestazione pensionistica complementare

“Elios Previdenza 2007, piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, è un contratto di assicurazione sulla vita (d’ora innanzi “contratto” o anche PIP) finalizzato alla attuazione di una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito “Decreto”).

Allianz S.p.A. si impegna, a fronte del versamento di contributi periodici, a corrispondere all’Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una prestazione assicurativa in forma di rendita vitalizia.

L’Aderente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale nei casi e nei limiti indicati nella Parte III del Regolamento di Elios Previdenza 2007 (d’ora innanzi “Regolamento”).

Per il periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività lavorativa e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, l’Aderente che ne possiede i requisiti, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di “**Rendita integrativa temporanea anticipata**” (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso. L’Aderente pertanto può decidere se destinare a RITA l’intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso, riservandosi di esercitare, sull’eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al Decreto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 2 - Requisiti dell’Aderente

Alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto la sottoscrizione del contratto è sospesa.

Art. 3 - Contributi

Il contratto prevede il versamento periodico di contributi.

La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.

Se l’Aderente è un lavoratore dipendente, può contribuire a Elios Previdenza 2007 anche con i flussi di TFR in maturazione.

Qualora l’Aderente - lavoratore dipendente - intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al presente contratto, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire a Elios Previdenza 2007.

L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La devoluzione del TFR a previdenza complementare, una volta attivata, potrebbe essere in taluni casi non reversibile, salvo, in ogni caso, la destinazione del TFR medesimo ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

Qualora nel corso della partecipazione al fondo l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la Società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società.

I mezzi di pagamento ammessi da Allianz S.p.A. sono i seguenti:

- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente ad Allianz S.p.A.;
- SDD (SEPA Direct Debit) sul conto corrente bancario intrattenuto dall' Aderente con la Banca autorizzata ad effettuare l'incasso per conto di Allianz S.p.A..

Nel caso di accensione di un piano d'accumulo tramite SDD, l'Aderente deve indicare la periodicità di versamento del contributo da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.

L'Aderente può versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi al contributo iniziale o al piano d'accumulo.

I bonifici e le rimesse interbancarie dirette (SDD) si intendono salvo buon fine.

Il versamento dei premi è consentito sino all'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica come descritto al successivo art. 15.

Non è prevista la facoltà di effettuare versamenti contributivi sul montante destinato alla RITA, di cui al successivo art. 14.

Art. 4 - Fondi interni assicurativi

L'Aderente deve indicare ad Allianz S.p.A. il fondo interno scelto ovvero, nel caso in cui scelga di far confluire i contributi netti in una combinazione di più fondi interni, in quali percentuali ripartire, fra quelli scelti, il contributo netto effettuato.

Il contributo netto si determina riducendo il versamento effettuato delle spese previste per la fase di accumulo poste direttamente a carico dell'Aderente, di cui all'art. 7 lett. b.1).

L'Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.

Le caratteristiche dei fondi interni assicurativi sono riportate nel Regolamento dei fondi.

Allianz S.p.A. si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi assicurativi disponibili all'investimento.

Art. 5 - Attribuzione delle quote

Il contributo netto diviso per il valore unitario della quota del fondo interno assicurativo scelto dall'Aderente ovvero, nel caso di combinazione di più fondi, ripartito tra i fondi interni assicurativi scelti dall'Aderente e diviso per il valore unitario della quota del relativo fondo dà luogo al numero di quote attribuito al contratto di ciascun fondo interno assicurativo.

Il valore unitario della quota utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento (giorno di valorizzazione) come meglio specificato dal successivo comma.

Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo (data di riferimento) è il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) coincidente o successivo alla data di accredito dell'SDD o del bonifico bancario.

Dell'avvenuto investimento nel fondo o nei fondi assicurativi prescelti viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma di Allianz S.p.A. riportante le indicazioni relative al contributo versato, entro 10 giorni dal giorno di riferimento.

Art. 6 - Determinazione della prestazione di rendita

La posizione individuale maturata al momento del pensionamento è data, per ciascun contributo versato, dal prodotto tra il numero di quote attribuito ed il valore della quota eventualmente integrata dalla garanzia di risultato prevista dal fondo prescelto. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.

La prestazione pensionistica erogata nella forma di rendita (pensione complementare) è pari al rapporto tra la posizione individuale maturata ed il coefficiente di conversione in rendita, di cui all'Allegato 1, relativo al sesso, all'età dell'Aderente e alla rateazione prescelta.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita Allianz S.p.A. ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Aderenti (*base demografica*) e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari (*base finanziaria*).

I coefficienti sono calcolati tenendo conto:

- (*base demografica*) della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPSS55, distinta per sesso e anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni di assicurazione sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustificano la modifica dei coefficienti di conversione. La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle nuove ipotesi di sopravvivenza degli Aderenti avrà effetto su tutti i premi versati.
- (*base finanziaria*) del tasso di interesse tecnico dello 0%.

In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;
- b) la rideterminazione, se sfavorevole all'Aderente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'ammontare della rendita pagabile all'Aderente.

Nell'ipotesi di variazione sfavorevole per l'Aderente dei coefficienti di conversione, l'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere amministrativo. Allianz S.p.A. comunicherà all'Aderente le variazioni adottate almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni stesse.

Art 7. Spese

La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

- a) *spese da sostenere all'atto dell'adesione*, pari a € 50 prelevate dal primo contributo versato;
- b) *spese relative alla fase di accumulo*:
 - b.1) *direttamente a carico dell'Aderente*, pari al 1,5% del contributo versato (per il primo contributo al netto delle spese di adesione di € 50) prelevate all'atto del versamento di ciascun contributo;
 - b.2) *indirettamente a carico dell'Aderente*:
 - *commissione annua di gestione*, calcolata sul valore netto complessivo del fondo e prelevata settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso:
 - 1,5% per il Fondo Protetto 2007;
 - 1,5% per il Fondo Armonico 2007;
 - 1,5% per il Fondo Attivo 2007;
 - *commissione di incentivo*, applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del fondo raggiunge il suo valore storico massimo, calcolata sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. meccanismo di "High Watermark") moltiplicato per il numero delle quote esistenti:

- 5% per il Fondo Armonico 2007;
- 5% per il Fondo Attivo 2007;

c) *spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali:*

c.1) € 50 in caso di trasferimento dal presente PIP ad altra forma pensionistica;

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa in caso di trasferimento al presente PIP da altra forma pensionistica complementare.

d) *spese relative alla fase di erogazione delle rendite:*

I coefficienti di conversione in rendita riportati nell'allegato 1 sono comprensivi di un caricamento, per far fronte alle spese amministrative di liquidazione della rendita per tutta la residua durata contrattuale, pari a:

- 1,125% in caso di rateazione annuale della rendita;
- 1,50% in caso di rateazione semestrale della rendita;
- 2,25% in caso di rateazione trimestrale della rendita;
- 3,00% in caso di rateazione bimestrale della rendita;
- 5,25% in caso di rateazione mensile della rendita.

Art. 8 - Riallocazione della posizione individuale (switch)

L'Aderente può chiedere ad Allianz S.p.A. di riallocare la propria posizione individuale maturata oppure i soli flussi contributivi futuri, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, dall'attivazione della RITA sul montante ad essa dedicato ovvero dall'ultima riallocazione. In quest'ultimo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione.

Nel primo caso invece l'Aderente può chiedere la riallocazione, totale o parziale, della propria posizione individuale maturata ad altro fondo interno assicurativo ovvero ad altra combinazione di più fondi interni. I versamenti contributivi successivi saranno suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente. Per l'operazione di riallocazione, per la quale non è previsto alcun addebito di spesa, verranno utilizzati i valori delle quote rilevati alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di riallocazione ad Allianz S.p.A..

Allianz S.p.A. informerà l'Aderente dei nuovi valori contrattuali.

Art. 9 - Trasferimento da altre forme previdenziali

Il contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare disciplinate dal Decreto. In tal caso l'Aderente dovrà fornire ad Allianz S.p.A. tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento.

Art. 10 - Trasferimento ad altre forme previdenziali

Dopo un periodo minimo di due anni dalla stipulazione del contratto, l'Aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare. Nel caso di una nuova attività lavorativa, l'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata alla forma complementare alla quale lo stesso ha accesso in relazione alla nuova attività anche prima del periodo minimo di permanenza. In ogni caso, in luogo dell'esercizio del diritto di trasferimento, è data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informerà l'Aderente della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 14 del Decreto. La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede a trasferire la posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Società richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

L'Aderente, in luogo dell'esercizio del diritto di trasferimento, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

Ai fini del calcolo del valore di trasferimento vengono considerate anche le rate residue dell'eventuale RITA non ancora corrisposte.

Art. 11 - Riscatto totale o parziale

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nei soli casi previsti nella Parte III del Regolamento. La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Società richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota calcolato alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di liquidazione della prestazione ad Allianz S.p.A..

L'Aderente, in luogo dell'esercizio del diritto di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

Date le particolarità del contratto non è prevista la concessione di prestiti.

Art. 12 – Anticipazioni

L'Aderente, prima dell'accesso alla prestazione pensionistica può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nelle condizioni, misure e limiti previsti nella Parte III del Regolamento e dal Documento sulle anticipazioni. La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Società richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota calcolato alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di liquidazione della prestazione ad Allianz S.p.A..

Art. 13 - Prestazione in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale maturata viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente

Nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione del contratto, Allianz S.p.A. garantisce la maggiorazione della posizione individuale maturata nella seguente misura: maggiorazione del 50% se, al verificarsi dell'evento, l'Aderente ha meno di 30 anni (età computabile), del 25% se ha età compresa tra 30 e 39 anni, del 15% se ha età compresa tra 40 e 49 anni, del 5% se ha età compresa tra 50 e 59 anni, 1% se ha età compresa tra 60 e 69 anni. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000 euro.

Ai fini del calcolo del valore di riscatto totale, previsto per il caso di decesso dell'Aderente, vengono considerate anche le rate residue dell'eventuale RITA non ancora corrisposte.

Art. 14 – Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Per il periodo intercorrente tra la cessione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza l'Aderente ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di "**Rendita integrativa temporanea anticipata**" (RITA) che consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso destinando ad essa l'intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso e riservandosi di esercitare, sull'eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al Decreto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

Specificamente, la RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di 5 anni ovvero di 10 anni rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, purché ne ricorrano i requisiti, riportati all'art. 10 commi 4 e 5 del Regolamento del Piano individuale pensionistico.

Qualora l'Aderente decida di destinare a RITA solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita.

Per richiedere e ottenere l'erogazione del montante accumulato in forma di RITA, l'Aderente deve compilare l'apposito modulo e, a corredo dello stesso, produrre la documentazione richiesta. Nel modulo dovranno essere indicati anche la percentuale del montante accumulato da destinare a RITA e la scelta di investimento cui far confluire il montante ad essa destinato (facoltativo). Si precisa che, salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, il montante da destinare a RITA verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente, come indicato nella Nota Informativa del Piano.

A seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Piano, la percentuale del montante non potrà essere successivamente modificata. Sarà invece possibile modificare la scelta di investimento, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della RITA, secondo quanto riportato al precedente articolo 8.

L'erogazione della prestazione verrà corrisposta con un frazionamento trimestrale. L'informativa in merito alle rate erogate e a quelle residue verrà fornita su base annuale attraverso la Comunicazione periodica.

L'Aderente ha la facoltà di revocare l'erogazione della RITA tramite apposito modulo. In tal caso il montante residuo sarà allocato nella scelta di investimento secondo quanto riportato nel modulo.

Art. 15 - Accesso alla prestazione pensionistica

L'Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, alla maturazione dei requisiti di cui al primo comma Allianz S.p.A. provvederà all'erogazione della prestazione pensionistica complementare previa acquisizione dell'indicazione del Beneficiario e della tipologia di prestazione prescelta.

E' consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione a Elios Previdenza 2007 oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, l'Aderente possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

L'Aderente ha facoltà di chiedere, mediante riscatto totale, che le prestazioni siano erogate in anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del Decreto.

In luogo dell'esercizio del diritto di riscatto all'Aderente viene data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di sua diversa scelta e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informa della facoltà di richiedere il trasferimento ovvero il riscatto con le modalità di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto.

All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il coefficiente di conversione del capitale in rendita vitalizia è quello relativo al sesso ed all'età computabile dell'Aderente all'atto dell'erogazione e alla rateazione prescelta.

Art. 16 - Opzioni

➤ Prestazione pensionistica erogata in forma di rendita - pensione complementare

Salva la facoltà per l'Aderente di scegliere, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento, la liquidazione in forma di capitale, la prestazione pensionistica è interamente erogata in forma di rendita vitalizia immediata.

L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia, può chiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- rendita vitalizia reversibile che sarà corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dallo stesso Aderente, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore;
- rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero prefissato di anni (5 o 10) all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore. Successivamente al numero prefissato di anni (5 o 10), la rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita.

La rendita non sarà riscattabile nel periodo di godimento.

➤ **Prestazione pensionistica erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale**

L'Aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale entro il limite massimo del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel calcolo dell'importo massimo complessivo erogabile in capitale va tenuto conto anche delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Qualora la rendita derivante dalla conversione del 70 per cento della posizione individuale maturata risulti essere inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può chiedere la liquidazione dell'intera posizione maturata in forma di capitale.

Art. 17 – Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione

Alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto l'attività di raccolta di nuove adesioni è sospesa.

Art. 18 - Diritto di ripensamento

Alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto l'attività di raccolta di nuove adesioni è sospesa.

Art. 19 - Pagamenti effettuati da Allianz S.p.A.

Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti, redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata, riportati nel modulo di richiesta di liquidazione disponibile presso la rete di vendita di Allianz S.p.A., necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Allianz S.p.A. si riserva di chiedere agli interessati l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria in caso di specifiche esigenze istruttorie o a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari.

Tutti i pagamenti vengono effettuati di preferenza tramite bonifico sul conto corrente bancario (nel qual caso dovranno essere forniti i dati bancari necessari: denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure a mezzo assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Allianz S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 20 - Dichiarazioni dell'Aderente (incontestabilità)

Dichiarazioni dell'Aderente inesatte o non complete danno ad Allianz S.p.A. il diritto di impugnare il contratto o di recedere dallo stesso (artt. 1892 e 1893 del Codice Civile).

L' Aderente deve fornire ad Allianz S.p.A. tutti i dati necessari per la sua identificazione anche al fine di ottemperare alla normativa in tema di "antiriciclaggio".

Eventuali variazioni devono essere comunicate ad Allianz S.p.A. utilizzando i moduli predisposti a tale scopo dalla stessa Società.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Art. 22 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari aventi diritto.

Art. 23 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o del Beneficiario parte in causa.

ALLEGATO 1

CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Prestazioni pensionistiche erogate

Le tariffe di rendita impiegate da Allianz S.p.A. per dar luogo alle prestazioni pensionistiche complementari a favore degli Aderenti del Fondo sono:

1. rendita vitalizia immediata posticipata annualmente rivalutata;
2. rendita vitalizia immediata posticipata annualmente rivalutata, reversibile dal 10% al 100% su una o più teste;
3. rendita certa per un numero prefissato di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia, immediata posticipata annualmente rivalutata.

La scelta della percentuale della posizione individuale maturata non impiegata in forma di capitale, della tariffa di rendita e della rateazione deve essere comunicata ad Allianz S.p.A..

La rendita spettante viene accesa entro 30 giorni dal pervenimento della documentazione completa. I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario.

Periodicità di erogazione delle rendite

L'erogazione della rendita maturata avviene posticipatamente con cadenza, a scelta dell'Aderente, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale.

Rivalutazione della rendita assicurata

Le tariffe di rendita di cui sopra fanno parte di una particolare categoria di contratti per i quali Allianz S.p.A. ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata "Fondo S. Giusto", disciplinata dal relativo regolamento il cui contenuto è riportato nel presente allegato.

Il 1° aprile immediatamente seguente l'inizio della fase di erogazione della rendita, la rendita inizialmente assicurata verrà adeguata in base alla "misura della rivalutazione" sotto definita, rapportata al periodo trascorso dall'inizio della fase di erogazione.

Ogni 1° aprile successivo, l'adeguamento della rendita assicurata il 1° aprile precedente avverrà in base alle "misure di rivalutazione" determinate di anno in anno.

Misura della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione è pari al minore fra il 90% del rendimento della gestione speciale "Fondo S. Giusto" dell'esercizio precedente (di cui al punto 3 del regolamento "Fondo S. Giusto") e lo stesso rendimento della gestione speciale "Fondo S. Giusto" meno un punto percentuale. In ogni caso detta misura annua di rivalutazione non può essere inferiore al rendimento minimo garantito pari al 2%.

Regolamento della gestione speciale "Fondo S. Giusto"

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Allianz S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Fondo S. Giusto".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "Fondo S. Giusto". La gestione del "Fondo S. Giusto" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del "Fondo S. Giusto" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale attesta la rispondenza del "Fondo S. Giusto" al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "Fondo S. Giusto", il rendimento annuo del "Fondo S. Giusto", quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Allianz S.p.A. sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del "Fondo S. Giusto", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del "Fondo S. Giusto" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "Fondo S. Giusto" stesso. Per risultato finanziario del "Fondo S. Giusto" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Fondo S. Giusto" - al lordo delle ritenute di

acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Fondo S. Giusto" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "Fondo S. Giusto" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "Fondo S. Giusto" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "Fondo S. Giusto". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "Fondo S. Giusto". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "Fondo S. Giusto" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Basi demografiche e finanziarie

Per tutte e tre le tariffe di rendita del presente allegato (rendita vitalizia, rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, rendita vitalizia reversibile) il tasso di interesse tecnico è lo 0%, mentre la tavola di mortalità adottata è la IPS55 proiettata e selezionata.

Caricamento applicato sulla rendita

I coefficienti di conversione in rendita sotto riportati (rendita vitalizia, rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, rendita vitalizia reversibile) sono comprensivi di un caricamento, per far fronte alle spese amministrative di liquidazione della rendita per tutta la residua durata contrattuale, pari a:

- 1,125% in caso di rateazione annuale della rendita;
- 1,50% in caso di rateazione semestrale della rendita;
- 2,25% in caso di rateazione trimestrale della rendita;
- 3,00% in caso di rateazione bimestrale della rendita;
- 5,25% in caso di rateazione mensile della rendita.

Determinazione della rendita

L'ammontare annuo della rendita (rendita vitalizia, rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, rendita vitalizia reversibile) si determina dividendo la posizione individuale maturata per il coefficiente di conversione individuato nelle tabelle che seguono, sulla base del sesso, dell'età computabile corretta" al pensionamento e della rateazione scelta dall'Aderente. L'ammontare della rata di rendita con rateazione subannuale si ottiene dividendo l'ammontare annuo come sopra determinato per il numero di rate subannuali.

Per "età computabile corretta" si intende l'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi, e corretta in base ai criteri di cui alla seguente tabella di "Correzione dell'età al pensionamento":

Correzione dell'età al pensionamento

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1925	+3	fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	+0	dal 1950 al 1962	+0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1971	-2	oltre il 1973	-2

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita vitalizia iniziale

Età comp. corretta al pensionamento	Aderenti di sesso maschile					Aderenti di sesso femminile				
	rateazione della rendita					rateazione della rendita				
	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	Mensile
55	31,413	31,783	32,146	32,425	33,177	35,038	35,421	35,811	36,116	36,949
56	30,467	30,833	31,189	31,461	32,192	34,078	34,458	34,840	35,139	35,950
57	29,524	29,888	30,236	30,501	31,211	33,119	33,496	33,871	34,163	34,953
58	28,586	28,946	29,288	29,545	30,235	32,162	32,535	32,903	33,187	33,956
59	27,652	28,009	28,343	28,594	29,263	31,206	31,575	31,936	32,214	32,961
60	26,724	27,077	27,404	27,648	28,296	30,252	30,618	30,972	31,242	31,968
61	25,802	26,152	26,473	26,710	27,337	29,299	29,661	30,008	30,271	30,977
62	24,891	25,237	25,551	25,781	26,388	28,350	28,709	29,049	29,305	29,989
63	23,989	24,332	24,639	24,863	25,450	27,406	27,761	28,094	28,343	29,006
64	23,097	23,436	23,737	23,955	24,522	26,466	26,818	27,144	27,386	28,028
65	22,216	22,552	22,846	23,057	23,604	25,531	25,879	26,198	26,433	27,055
66	21,345	21,678	21,966	22,170	22,698	24,604	24,949	25,261	25,489	26,090
67	20,486	20,815	21,097	21,295	21,804	23,680	24,022	24,327	24,549	25,129
68	19,637	19,964	20,239	20,430	20,921	22,763	23,101	23,400	23,614	24,174
69	18,800	19,124	19,393	19,578	20,049	21,852	22,186	22,478	22,686	23,225
70	17,975	18,296	18,559	18,738	19,191	20,948	21,279	21,564	21,765	22,285
71	17,164	17,481	17,738	17,911	18,346	20,053	20,381	20,659	20,854	21,353
72	16,365	16,679	16,930	17,098	17,515	19,167	19,492	19,764	19,952	20,431
73	15,577	15,888	16,134	16,295	16,695	18,288	18,609	18,875	19,056	19,516
74	14,799	15,107	15,347	15,502	15,885	17,414	17,732	17,991	18,166	18,607
75	14,031	14,337	14,570	14,720	15,086	16,549	16,865	17,117	17,285	17,707

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia

Età comp. corretta al pensionamento	Aderenti di sesso maschile					Aderenti di sesso femminile				
	rateazione della rendita					rateazione della rendita				
	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile
55	31,449	31,819	32,182	32,461	33,214	35,061	35,445	35,835	36,141	36,974
56	30,505	30,872	31,228	31,500	32,232	34,103	34,483	34,866	35,164	35,976
57	29,567	29,931	30,280	30,545	31,256	33,146	33,523	33,898	34,190	34,980
58	28,634	28,994	29,336	29,594	30,284	32,190	32,564	32,932	33,216	33,986
59	27,706	28,063	28,398	28,649	29,319	31,237	31,606	31,968	32,245	32,993
60	26,785	27,138	27,466	27,711	28,360	30,285	30,651	31,006	31,276	32,003
61	25,872	26,221	26,543	26,781	27,409	29,336	29,699	30,046	30,309	31,015
62	24,969	25,315	25,630	25,861	26,470	28,391	28,750	29,091	29,347	30,032
63	24,077	24,420	24,728	24,953	25,542	27,452	27,807	28,140	28,390	29,054
64	23,196	23,536	23,838	24,055	24,625	26,517	26,869	27,195	27,438	28,081
65	22,327	22,663	22,958	23,170	23,720	25,587	25,936	26,255	26,491	27,113
66	21,469	21,802	22,091	22,296	22,827	24,666	25,011	25,324	25,553	26,155
67	20,624	20,954	21,237	21,435	21,947	23,750	24,092	24,398	24,619	25,201
68	19,791	20,118	20,394	20,587	21,080	22,840	23,179	23,478	23,693	24,255
69	18,971	19,295	19,565	19,752	20,227	21,938	22,273	22,566	22,774	23,315
70	18,164	18,485	18,749	18,930	19,387	21,044	21,376	21,662	21,864	22,385

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia

Età comp. corretta al pensionamento	Aderenti di sesso maschile					Aderenti di sesso femminile				
	rateazione della rendita					rateazione della rendita				
	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile
71	17,372	17,690	17,948	18,123	18,563	20,160	20,488	20,767	20,963	21,465
72	16,593	16,909	17,162	17,330	17,753	19,285	19,611	19,883	20,072	20,555
73	15,830	16,142	16,389	16,552	16,958	18,420	18,742	19,008	19,191	19,654
74	15,081	15,390	15,632	15,790	16,178	17,564	17,883	18,143	18,319	18,763
75	14,349	14,656	14,892	15,044	15,417	16,721	17,037	17,290	17,460	17,885

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Età comp. corretta al pensionamento	Aderenti di sesso maschile					Aderenti di sesso femminile				
	rateazione della rendita					rateazione della rendita				
	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile	annuale	semestr.	trimestr.	bimestr.	mensile
55	31,572	31,942	32,306	32,586	33,342	35,136	35,520	35,910	36,217	37,052
56	30,643	31,011	31,367	31,640	32,375	34,183	34,564	34,947	35,246	36,060
57	29,722	30,086	30,436	30,702	31,416	33,233	33,610	33,986	34,279	35,071
58	28,807	29,168	29,511	29,771	30,465	32,286	32,659	33,028	33,314	34,085
59	27,901	28,258	28,595	28,848	29,522	31,341	31,711	32,074	32,352	33,102
60	27,004	27,358	27,688	27,934	28,588	30,401	30,767	31,122	31,394	32,123
61	26,118	26,469	26,792	27,031	27,666	29,464	29,827	30,175	30,440	31,148
62	25,245	25,592	25,909	26,142	26,757	28,533	28,893	29,234	29,492	30,180
63	24,385	24,729	25,039	25,266	25,862	27,610	27,966	28,300	28,551	29,218
64	23,538	23,879	24,184	24,404	24,981	26,693	27,045	27,373	27,617	28,264
65	22,706	23,044	23,342	23,556	24,115	25,782	26,132	26,453	26,690	27,316
66	21,889	22,224	22,516	22,724	23,264	24,882	25,228	25,543	25,773	26,380
67	21,087	21,419	21,705	21,908	22,430	23,990	24,333	24,641	24,864	25,451
68	20,303	20,632	20,912	21,109	21,614	23,108	23,448	23,749	23,966	24,533
69	19,538	19,864	20,139	20,329	20,817	22,238	22,574	22,869	23,079	23,627
70	18,794	19,117	19,386	19,572	20,043	21,381	21,714	22,003	22,207	22,736
71	18,073	18,394	18,658	18,837	19,293	20,541	20,871	21,153	21,351	21,861
72	17,377	17,695	17,953	18,128	18,568	19,719	20,046	20,322	20,514	21,006
73	16,705	17,020	17,274	17,444	17,869	18,915	19,239	19,509	19,695	20,169
74	16,058	16,372	16,620	16,785	17,196	18,131	18,452	18,716	18,896	19,353
75	15,439	15,750	15,994	16,155	16,551	17,372	17,690	17,948	18,123	18,563

Coefficienti di conversione per il calcolo della **rendita vitalizia reversibile**

Considerata l'elevata numerosità delle possibili combinazioni di età e sesso delle teste primaria e reversionaria, si riportano di seguito soltanto alcuni esempi con rateazione annua; per conoscere i coefficienti relativi alle altre casistiche si potrà rivolgere specifica richiesta tramite l'indirizzo <http://www.allianz.it/servizi/pronto-allianz-online>.

età comp. corretta al pensionamento	sesso	Percentuale di reversibilità		
		100%	60%	50%
x = 66 y = 63	M F	29,902	26,479	25,623
x = 72 y = 69	M F	24,138	21,029	20,252
x = 61 y = 64	F M	31,855	30,833	30,577
x = 66 y = 69	F M	26,999	26,041	25,802

x– testa primaria; y – testa reversionaria

Mod. 4292/7

Ultimo aggiornamento: marzo 2022

Elios Previdenza 2007

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

1. Aspetti generali

L'Antonveneta Vita (ora Allianz S.p.A.) ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione delle risorse destinate ai fondi interni assicurativi denominati fondo "Protetto 2007", "Armonico 2007" e "Attivo 2007". I fondi sono espressi in quote e sono di tipo ad accumulazione: l'incremento di valore del patrimonio di ciascun fondo non viene distribuito ma determina l'incremento di valore delle rispettive quote. Ogni fondo costituisce patrimonio separato dal patrimonio di Allianz S.p.A., nonché di ogni altro fondo dalla stessa gestito, e non è distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

La gestione di ciascun fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario delle quote. Annualmente, pertanto, alla chiusura di ogni esercizio Allianz S.p.A. redige un rendiconto della gestione di ciascun fondo.

Per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo ovvero di efficienza gestionale, sempre con riferimento al perseguimento dell'interesse dei Contraenti, Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione tra fondi interni con analogo profilo di rischio e caratteristiche similari, anche in conseguenza a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio. Il passaggio tra il precedente fondo ed il nuovo fondo avverrà senza alcun aggravio di spese per l'Aderente. Allianz S.p.A. comunicherà all'Aderente le modalità e le conseguenze di tali operazioni almeno 90 giorni prima della data di effetto delle stesse.

2. Obiettivi

Fondo "Protetto 2007"

L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo i contributi versati dagli Aderenti, investendo prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 30% all'investimento azionario. E' prevista una garanzia di restituzione dei contributi netti versati.

Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio basso. L'investimento è a profilo di rischio nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di restituzione dei contributi netti versati.

Parametro di riferimento (benchmark): 80% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 10% MSCI EMU LARGE CAP INDEX TOTAL RETURN.

Fondo "Armonico 2007"

L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio-lungo periodo i contributi versati dagli Aderenti investendo in modo bilanciato in titoli azionari ed obbligazionari, con un limite massimo di presenza di titoli azionari pari al 50% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione dei contributi netti versati.

Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio.

Parametro di riferimento (benchmark): 60% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 30% MSCI EMU LARGE CAP INDEX TOTAL RETURN.

Fondo “Attivo 2007”

L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel lungo periodo i contributi versati dagli aderenti, investendo in modo bilanciato in titoli azionari fino ad un massimo del 70% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento né di restituzione dei contributi netti versati.

Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio alto.

Parametro di riferimento (benchmark): 40% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 50% MSCI EMU LARGE CAP INDEX TOTAL RETURN.

Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono i benchmark dei fondi.

MTS BOT (già BOT Banca d'Italia): è l'indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato.

J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni: l'indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 1 e 3 anni.

MSCI EMU LARGE CAP INDEX TOTAL RETURN: rappresenta l'andamento dei titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei 10 paesi sviluppati dell'Unione Monetaria Europea.

Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata.

Ciascun fondo non si propone di replicare gli investimenti sottostanti l'indice, ma di selezionarli sulla base di proprie valutazioni, al fine di massimizzare il rendimento del fondo stesso.

3. Caratteristiche

Fondo “Protetto 2007”

Categoria del fondo: fondo obbligazionario misto area euro.

Valuta di denominazione del fondo: euro.

Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni.

Profilo di rischio: medio basso, basso (nei casi in cui opera la garanzia).

Composizione del fondo: il fondo investe fino al 30% del proprio portafoglio in azioni e non ha ulteriori vincoli alla sua politica di investimento, tranne il fatto che almeno il 70% del portafoglio sia investito in titoli o liquidità dell'area euro.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise.

Fondo “Armonico 2007”

Categoria del fondo: fondo bilanciato obbligazionario.

Valuta di denominazione: euro.

Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni.

Profilo di rischio: medio.

Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da una componente di investimento in obbligazioni o liquidità pari almeno al 50% del portafoglio e da una componente di investimento azionario compresa tra il 30% e il 50% del portafoglio stesso.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise.

Fondo “Attivo 2007”

Categoria del fondo: fondo bilanciato.

Valuta di denominazione: euro.

Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni.

Profilo di rischio: medio alto.

Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato per la centralità della componente di investimento azionario, che comunque può oscillare in un intervallo compreso tra il 30% e il 70% del portafoglio gestito al fine di consentire una più ampia delega al gestore di cogliere le opportunità di mercato.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, analisi economiche-finanziarie per la selezione delle società che presentano prospettive di crescita degli utili, con attenzione all'andamento settoriale, alle strategie industriali e di ristrutturazione ed alla qualità del management.

Le scelte di investimento possono anche essere affidate, senza oneri aggiuntivi per il fondo, ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti da Allianz S.p.A.. In tal caso responsabile verso gli Aderenti per l'attività di gestione del fondo è esclusivamente Allianz S.p.A..

Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) coerentemente con la categoria del fondo. Possono essere effettuati investimenti anche in quote di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo Allianz o altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Allianz.

Qualora le risorse del fondo interno siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio del fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

4. Garanzia

Fondo "Protetto 2007"

Il fondo interno assicurativo garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma dei contributi netti versati nel fondo interno assicurativo. Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il controvalore delle quote sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico di Allianz S.p.A. l'eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso previsto dalle Condizioni generali di contratto collegate al presente fondo.

Al verificarsi di tale evento, l'Aderente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il controvalore delle quote, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

Fondi "Armonico 2007" e "Attivo 2007"

Per tali fondi non è prevista alcuna garanzia per cui il rischio di investimento è interamente a carico dell'Aderente.

5. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il valore netto complessivo del fondo è determinato sulla base delle seguenti attività e passività, riferite al primo giorno utile precedente il giorno di valorizzazione:

- a) posizione netta dei valori mobiliari valutati a prezzo di mercato, in particolare, i titoli di debito e di capitale quotati alla Borsa Italiana saranno valutati rispettivamente al prezzo ufficiale ed al prezzo di riferimento mentre per quelli quotati all'estero si utilizzerà il prezzo di chiusura riportato sui circuiti telematici. Inoltre, le attività quotate per le quali non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità coerente con quella di valorizzazione della quota, saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Nel caso in cui tali attività quotate siano individualmente sospese dalle negoziazioni, le stesse saranno valutate sulla base dei criteri previsti per quelle non quotate, tenendo conto dell'ultima quotazione rilevata. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi di Allianz S.p.A., concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, Allianz S.p.A. si riserva di effettuare la valorizzazione utilizzando i prezzi dell'ultimo giorno utile precedente l'evento suindicato oppure di sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto nonché le emissioni ed i rimborsi delle quote;
- b) interessi attivi e passivi;
- c) dividendi;
- d) spese a carico del fondo;

e) ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
I crediti d'imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso.

Il valore di ogni singola quota si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) e in ogni caso l'ultimo giorno del mese, dividendo il valore netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Esso, pertanto, è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo e viene pubblicato giornalmente sul sito internet www.allianz.it.

6. Spese

Le spese a carico del fondo, sono rappresentate da:

- a) commissione di gestione;
- b) imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP;

inoltre, per i Fondi "Armonico 2007" e "Attivo 2007":

- c) commissioni di incentivo.

Le commissioni di gestione di cui alla lettera a) sono pari su base annua all'1,5%. Dette commissioni sono calcolate sul valore netto complessivo del fondo e prelevate settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso.

Le commissioni di incentivo di cui alla lettera c) sono applicate ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del fondo (quota "Armonico 2007" o quota "Attivo 2007") raggiunge il suo valore storico massimo, ed è pari al 5% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. meccanismo di "High Watermark"), moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Ciascun fondo non prevede l'acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR.

7. Modifiche al Regolamento

Allianz S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di variazioni sfavorevoli al sottoscrittore se non consentite dalla predetta normativa.



Mod. 4293/2

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019